

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 77

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore ADERENTI)

approvata nella seduta del 2 febbraio 2011

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI VALUTAZIONE PER VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN (COM(2010) 624 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2011

—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 3 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

considerato che lo scopo della proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea il 16 novembre 2010, è quello di istituire un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente, mentre gli esperti degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'*acquis* parteciperanno comunque alla valutazione di tutte le sue parti;

considerato che il termine per l'espressione del parere sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà e proporzionalità è scaduto l'11 gennaio 2011 e che dal sito *internet* dell'IPEX non sono emerse posizioni contrarie alla proposta da parte delle altre Camere dei Parlamenti dell'Unione europea;

valutate le osservazioni formulate dalla 3^a Commissione permanente del Senato (Affari esteri);

ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *e*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e che tali misure si rendono possibili in quanto accompagnate da misure efficaci nel controllo delle frontiere esterne;

ritiene che la proposta di regolamento sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di rendere più efficiente il vigente meccanismo di valutazione Schengen, attualmente di competenza del Consiglio, può essere conseguito solo a livello dell'Unione europea;

ritiene che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti;

valuta pertinenti le proposte relative all'introduzione di un rafforzamento dei meccanismi di controllo attraverso la possibilità di utilizzare questionari e l'invio di visite sul posto, con o senza preavviso, e il conferimento della responsabilità dell'attuazione del meccanismo di valutazione specificato dal regolamento alla Commissione europea, in stretta cooperazione con gli Stati membri, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della proposta;

ritiene opportuno adoperarsi affinché tutti i meccanismi di valutazione dell'ordinamento europeo – e quindi anche quello di cui alla presente proposta – siano oggetto nel prossimo futuro di un rafforzamento e di un consolidamento nell'ambito delle misure che saranno adottate ai

sensi dell'articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 70 citato stabilisce, infatti, che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare le misure atte a definire le modalità in base alle quali gli Stati membri procedono, in collaborazione con la Commissione, ad una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tutti i settori relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Solo in tal modo, dei contenuti e dei risultati di tale valutazione saranno direttamente informati sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali, come recita la parte finale del predetto articolo. Tale posizione era stata già espressa dalla Commissione Politiche dell'Unione europea nella deliberazione resa il 18 novembre 2009 sul Programma di Stoccolma ed è coerente con l'analoga posizione del Parlamento europeo resa, sempre sul Programma di Stoccolma, il 25 novembre 2009;

in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta – secondo cui entro il 30 settembre di ogni anno FRONTEX presenta alla Commissione europea un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo – ritiene fondamentali due azioni: *a)* che venga potenziata la presenza nel Mediterraneo dell'Agenzia FRONTEX, anche attraverso l'adeguamento di mezzi e uomini; *b)* che sia prevista una sede secondaria operativa di FRONTEX sul territorio italiano;

in virtù dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della proposta, ritiene prioritario un sensibile aumento delle visite sul posto senza preavviso rispetto al numero delle visite con preavviso, in modo specifico sulle sezioni delle frontiere esterne dell'Unione europea segnalate nella relazione annuale dei rischi da parte dell'Agenzia FRONTEX;

in considerazione dell'analisi dei rischi formulata dall'Agenzia FRONTEX ai sensi dell'articolo 6 e del programma della Commissione europea, di cui all'articolo 8, ritiene necessario che venga adeguatamente monitorata la tenuta delle frontiere esterne dell'Unione che dovessero essere segnalate nella relazione annuale dei rischi quali possibili punti deboli del sistema di sicurezza europeo, così come determinato dal Programma di Stoccolma;

infine, atteso il permanere del fenomeno della mancata registrazione anagrafica di molti cittadini provenienti da Paesi dell'Unione europea, auspica l'individuazione di sistemi di identificazione che tengano conto di tale situazione che, altrimenti, rischia di costituire un *vulnus* per la sicurezza e la coesione europea.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: MICHELONI)

25 gennaio 2011

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

premesso che:

il 16 novembre scorso la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa relativa all'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen;

il regolamento proposto mira in particolare ad istituire un nuovo quadro giuridico per valutare la corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen;

la proposta prevede che la Commissione assuma la responsabilità dell'attuazione del meccanismo di valutazione relativamente all'applicazione dell'*acquis* da parte degli Stati membri che hanno aderito a Schengen in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno degli organismi europei sulla base dei programmi pluriennali e annuali di visite;

la valutazione potrà basarsi su risposte a questionari, visite sul posto o su una combinazione di questi due metodi. La necessità specifica di visite sul posto sarà stabilita dalla Commissione previo parere degli Stati membri, tenendo conto dei cambiamenti di legislazione, procedure o organizzazione degli Stati membri interessati, nonché dell'analisi dei rischi realizzata dall'Agenzia Europea per la gestione delle frontiere esterne (FRONTEX) nel settore delle frontiere esterne e dei visti;

valutata positivamente la proposta nella prospettiva di garantire un'attuazione trasparente, effettiva e coerente dell'*acquis* di Schengen rafforzando così la sicurezza interna dell'Europa;

tenuto conto che lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne si basa infatti su un'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, compresa la protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli rilevando l'opportunità di una maggiore valorizzazione del ruolo del Parlamento nazionale tanto nella fase ascendente della definizione della posizione governativa, nella procedura di codecisione quanto nella fase di recepimento.

